

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCRICCIOLLO, GUERRINI GIORGIO, FORTUNA, LORETI, ABATE, MORO DINO

Presentata il 30 ottobre 1965

Misura della indennità di buonuscita per il personale statale collocato a riposo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 dicembre 1964, n. 1268, ha introdotto miglioramenti nel trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, quale momento iniziale di un profondo riordinamento della complessa materia.

Tali miglioramenti comprendono naturalmente anche la buonuscita: in riferimento ad essa però, l'attuazione avviene in tempi successivi, con la conseguenza che coloro che cessano dal servizio attivo nel periodo compreso 1° gennaio 1965-28 febbraio 1966 avranno una indennità di buonuscita sensibilmente inferiore rispetto a coloro che saranno collocati a riposo dal 1° marzo 1966.

L'articolo 2, ultimo comma, prevede infatti che dal 1° gennaio 1965 l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sia liquidata sulla base di un ventesimo dell'ottanta per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Nell'articolo 3, settimo comma, è invece stabilito che dal 1° marzo 1966 l'indennità di buonuscita sarà erogata in misura pari all'ottanta per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

In pratica per il periodo di servizio, tutti versano lo stesso contributo per il fondo di buonuscita: dal 1° marzo 1966 il diritto che sorge, viene riconosciuto e diventa operante dal 1° gennaio 1965, assume una dimensione finanziaria molto più consistente.

Appare così pienamente comprensibile e legittimo il disagio nell'ambiente statale: anche se, per ragioni di bilancio, l'attuazione delle previdenze è stata ripartita in due fasi, di fronte alla grave disparità di trattamento che ne consegue, i proponenti sottopongono all'esame degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

Essa si pone del resto come logica successione dell'ordine del giorno presentato alla Camera il 12 novembre 1964, ed accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.

Il timore infatti di ritardare la pronta approvazione del disegno di legge n. 1799 fece ritenere più opportuna e conveniente la presentazione dell'ordine del giorno che, a firma degli onorevoli Scricciolo, Guerrini Giorgio, Fortuna, ci permettiamo di riprodurre:

« La Camera,

tenuto conto che il conglobamento del trattamento economico del personale statale

assegna alla data del 1° marzo 1966, la decorrenza dei maggiori benefici concernenti la liquidazione della buonuscita;

considerato che, per effetto di tale decorrenza, tutto il personale che da oggi in poi verrà collocato in quiescenza perderebbe talora per pochi mesi o pochi giorni, i benefici della maggiore indennità di buonuscita,

raccomanda al Governo di studiare l'opportunità di predisporre norme legislative a carattere transitorio, capaci d'assicurare un

trattamento equitativo per tutti gli impiegati dello Stato che — in servizio alla data della pubblicazione dell'emanando provvedimento sul conglobamento — verranno collocati a riposo prima del 1° marzo 1966 ».

Il timore oggi di vedere consumarsi una iniquità a danno di coloro che saranno collocati in quiescenza fino al 28 febbraio 1966, induce i proponenti a trasformare quell'ordine del giorno in termini legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'indennità di buonuscita che spetta al personale delle amministrazioni dello Stato, viene corrisposta nella misura prevista dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, anche a coloro che siano stati o saranno collocati a riposo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966.

La spesa relativa graverà sui fondi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge predetta.